

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1241)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1985

Modifica del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621,
concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri
o di organizzazioni internazionali in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 15 luglio 1926, n. 1263, risultante dalla conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, contiene una norma che limita la giurisdizione italiana in relazione a certi atti (sequestro, pignoramento ed atti esecutivi in genere) che incidono su beni (mobili o immobili, navi, crediti, titoli, valori ed ogni altra cosa) spettanti ad uno Stato estero, limitando ulteriormente la propria applicazione a quegli Stati che riservano un trattamento di reciprocità allo Stato italiano. Tali atti, infatti, non possono essere iniziati nè proseguiti senza l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, al quale spetta preliminarmente l'accertamento della sussistenza della predetta condizione di reciprocità.

In tal modo — come ha avuto occasione di precisare la Corte costituzionale con sentenza del 13 luglio 1963, n. 135 — la legge, lungi dallo svuotare di contenuto il diritto del singolo, ne condiziona l'esercizio ad una autorizzazione giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico, il che esclude l'ipotesi di una violazione del diritto di azione giudiziaria riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale nella medesima occasione dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge, che escludeva qualsiasi ricorso in via giudiziaria e amministrativa contro il decreto ministeriale che dichiara la reciprocità e contro quello che rifiuta l'autorizzazione a procedere ad atti esecutivi su beni di

Stati esteri, aprendo così la via ad una significativa riforma della disciplina in aderenza ai sopravvenuti principi costituzionali.

Tale disciplina, pur nella sua non frequente applicazione, ha peraltro dato luogo a gravissimi inconvenienti, da una parte introducendo un meccanismo complesso e non facilmente utilizzabile sul piano pratico, dall'altra potendo dar luogo ad iniquità tutte le volte in cui l'intervento dell'amministrazione finisce col sottrarre un debitore all'osservanza dei propri obblighi senza alcun ristoro per il creditore.

La legge prescrive l'autorizzazione ministeriale soltanto nei confronti degli Stati per i quali sia stata accertata la condizione di reciprocità, sicchè per i Paesi non inclusi in tali decreti la parte istante non ha bisogno di presentare alcuna domanda di autorizzazione. Senonchè diventa difficile per l'interessato evitare comunque la procedura di autorizzazione, potendo egli ignorare se lo Stato nei cui confronti intende agire si trovi in condizione di reciprocità o meno. L'attuale sistema, anzi, non consente di aver agevolmente la certezza che gli Stati inclusi nei decreti del Ministro di grazia e giustizia siano i soli a garantire la condizione di reciprocità atteso che un quadro completo ed esauriente della situazione presuppone un'indagine complessa soggetta a continui aggiornamenti.

Per ovviare a tutti questi inconvenienti il disegno di legge che si propone, dopo aver ribadito la regola generale che esige l'intervento autorizzatorio già previsto dalla legge del 1926 (articolo 1), considera la condizione di reciprocità come uno dei criteri di valutazione del quale potrà tener conto il Ministro degli affari esteri nell'esprimere il proprio parere di competenza in ordine alla richiesta di autorizzazione (articolo 3, primo comma).

Il provvedimento del Ministro di grazia e giustizia è suscettibile di gravame in sede giudiziaria, secondo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale sopra ricordata (articolo 3, secondo comma).

Al fine di rendere manifesta la posizione dello Stato estero o delle organizzazioni internazionali in ordine alla richiesta di ese-

cuzione forzata, si è previsto che l'autorizzazione può esser chiesta solo una volta decorsi i termini dalla notificazione del precetto previsti dall'articolo 482 del codice di procedura civile, e comunque prima del termine oltre il quale, ai sensi dell'articolo 481 del codice di procedura civile, il precetto perde efficacia (articolo 2).

L'affermazione di un diritto all'indennizzo in favore della parte che non ottenga l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 (articolo 4) rappresenta il contenuto qualificante del presente provvedimento. Il riconoscimento di un tale diritto corrisponde all'inegabile esigenza di assicurare un ristoro a chi viene a subire un pregiudizio nell'esercizio dei propri diritti — definitivamente accertati in sede giudiziaria — in vista della soddisfazione di un interesse superiore (quello derivante dall'esigenza di mantenere buoni rapporti con lo Stato estero o con l'organizzazione internazionale interessata).

Funzionalmente collegata al conseguimento di un tale indennizzo è la disposizione che consente la partecipazione dell'Amministrazione dello Stato italiano al giudizio ordinario di cognizione che ha ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere nei confronti dello Stato estero o della organizzazione internazionale. In tale modo viene garantita la possibilità di una difesa piena ed adeguata all'Amministrazione medesima, potenziale destinataria del comando giudiziale finale nel caso di rifiuto di autorizzazione all'esecuzione su beni dello Stato estero o dell'organizzazione internazionale (articoli 5 e 6).

Ispirate ad evidenti esigenze di economia di giudizio sono le disposizioni contenute nell'articolo 7, secondo cui il procedimento amministrativo instaurato avverso il decreto del Ministro di grazia e giustizia previsto dall'articolo 3 sospende il procedimento di cognizione ordinario ovvero l'esecuzione eventualmente iniziata nei confronti dell'Amministrazione dello Stato italiano diretta al conseguimento dell'indennizzo di cui all'articolo 4 (articolo 7).

L'articolo 8 contiene una disposizione di carattere transitorio, mentre l'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria,

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Non si può procedere a misure cautelari o ad atti esecutivi su beni spettanti ad uno Stato estero o ad una organizzazione internazionale riconosciuta dallo Stato, senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, salvo quanto stabilito nelle Convenzioni internazionali.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 va richiesta decorso il termine di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile senza che lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia adempiuto.

2. La richiesta di cui al comma precedente va presentata entro il termine previsto dall'articolo 481 del codice di procedura civile e vale a sospendere il detto termine sino alla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia si pronunzia con decreto motivato sulla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1, previo parere del Ministro degli affari esteri, il quale deve tener conto anche della sussistenza delle condizioni di reciprocità da accertarsi di volta in volta nei confronti dello Stato interessato.

2. Avverso il decreto di cui al comma precedente possono essere esperiti gli ordinari rimedi giurisdizionali nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Art. 4.

Ove non sia concessa l'autorizzazione a procedere ad atti esecutivi prevista dall'ar-

articolo 1, la parte procedente, in favore della quale sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, ha diritto verso lo Stato italiano ad un indennizzo commisurato al pregiudizio subito per il mancato adempimento da parte dello Stato estero o della organizzazione internazionale, tenuto anche conto della natura del credito.

Art. 5.

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 4 la parte deve notificare l'atto introduttivo del giudizio di merito anche all'Amministrazione dello Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, affinché sia posta in grado di svolgere la propria difesa anche riguardo al rapporto dedotto in giudizio.

2. Ove il titolo esecutivo sia costituito da sentenza pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia, ovvero da uno degli atti previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 474 del codice di procedura civile, la parte alla quale sia stata negata l'autorizzazione di cui all'articolo 1 può agire in via ordinaria nei confronti dello Stato italiano al fine di ottenere l'indennizzo previsto dall'articolo 4.

3. Ove lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbiano proposto opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, la parte procedente, al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 4, deve chiamare in causa l'Amministrazione dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile.

4. L'opposizione proposta sospende la procedura amministrativa di cui agli articoli 1 e 2.

5. Valgono le disposizioni contenute nell'articolo 25 del codice di procedura civile.

Art. 6.

1. Nel pronunciare sentenza di condanna nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, nella ipotesi

prevista dal primo comma dell'articolo 5, il giudice determina, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4, l'indennizzo cui sarà tenuto lo Stato italiano ove non venga concessa l'autorizzazione a procedere agli atti esecutivi.

2. Gli stessi criteri valgono per la determinazione dell'indennizzo da parte del giudice nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 5.

Art. 7.

1. L'esecuzione nei confronti dello Stato italiano diretta al conseguimento dell'indennizzo di cui all'articolo 4 non può essere iniziata o, quando iniziata, resta sospesa per la durata del procedimento davanti al giudice amministrativo instaurato a seguito dell'impugnazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 5 il giudizio di cognizione resta sospeso per la durata del procedimento davanti al giudice amministrativo previsto dal comma precedente.

Art. 8.

Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 9.

1. Alle eventuali spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico di apposito capitolo da istituire « per memoria » avente natura di spesa obbligatoria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,